

Esente da imposte di bollo
e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualunque natura al sensi
dell'art. 10, comma 1, legge 21 No-
vembre 1991 n. 374



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Avv. Alessandro Falconi Amorelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile avente numero di Ruolo Generale 716/2015, introdotta
con citazione depositata il 25 marzo 2015

DA

[REDACTED] non meglio generalizzata, residente a [REDACTED]

rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
Sara Serritiello, pec: saraserritiello@pec.ordineavvocatigrosseto.com,

attrice,

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Regina Margherita
n. 125,
convenuta contumace;

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per atti del
Notaio Nicola Atlante di Roma, in data 16.06.2014, repertorio n. 48291,
dall'Avv. Giuseppe Consolo, pec: studioconsolo@pec.studioconsolo.it,

convenuta,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 febbraio 2015,
l'attrice ha chiesto accogliersi, nei confronti di entrambe le società
convenute, le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace

Sent. N. 386/16
R.G. N. 16/15

Rep. N. _____

Comp. II
Inscritt. p.
GROSSETO

COM. 3169/16



adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertato l'inadempimento contrattuale di

, condannare entrambe, in solido al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali subiti dalla Sig.ra [redacted] nella somma di €. 1.000,00 o nella minore somma che il Giudice di Pace vorrà valutare risarcibile in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione al procuratore antistatario".

- 2.^a L'attrice ha esposto di essere titolare di un'utenza elettrica domestica avente numero 428834216 e che, dal 20.10.2014, il servizio sarebbe stato reso in modo irregolare, essendosi verificate "continue interruzioni di energia elettrica", della durata di alcuni minuti o di ore, che avrebbero causato "la rottura di due alimentatori di energia elettrica e di ben quattro basi di memoria ram del computer". Ha quindi dedotto la presunzione di solidale inadempimento ex art. 1218 cod. civ., della [redacted] e, in base all'art. 81.3, comma a) della Delibera ARG/elt 198/2011 emessa AEEG, di [redacted], rispetto alle distinte obbligazioni dell'erogazione del servizio e di tenere a disposizione dell'utente una determinata quota di energia (c.d. "impegno di potenza"), eccependo il proprio esonero dalla controprestazione ai sensi degli artt. 1453 e 1460 cod. civ. e il proprio diritto al risarcimento del danno, stante anche la mancanza di un piano condiviso che consentisse all'utenza di apprestare le opportune misure al fine di prevenirlo, presumibile sulla base di circostanze notorie (quali il deterioramento dei cibi non conservati in frigorifero o la suscettibilità di danneggiamento di elaboratori o altri elettrodomestici in presenza di sbalzi di tensione).



3. _____ non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

4. _____ si è costituita, preliminarmente esponendo di essere l'unico soggetto passivamente legittimato – in base alla ripartizione di competenze conseguente alla liberalizzazione del mercato elettrico stabilita col D.Lgs. 79/1999 – in relazione a allacciamenti, sbalzi di tensione, interruzioni o malfunzionamenti del contatore, comunicazione consumi reali ecc... e, nel merito, eccependo l'infondatezza delle tesi svolte dall'attrice, in quanto da indagini svolte a seguito delle segnalazioni effettuate, sarebbe emerso che le interruzioni di energia elettrica sarebbero dipese da cause accidentali, non imputabili a responsabilità del distributore (fra cui il folgoramento accidentale di un fagiano) e, come tali, insuscettibili di comportare un obbligo di risarcimento. Peraltro, sempre stando alla difesa della convenuta, tutte le interruzioni, all'infuori di quella del 03.02.2015, che avrebbe avuto inizio alle 23,23 e sarebbe stata risolta alle 01,34 del giorno successivo, sarebbero state di breve durata. La convenuta ha quindi contestato la domanda anche sotto il profilo della sua ammissibilità, con particolare riferimento al c.d. "danno esistenziale", precisando le proprie conclusioni come segue: *"Voglia l'Ill.mo Ufficio del Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: riconoscere la mancanza di qualsivoglia responsabilità dell'_____ per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Sig.ra _____ poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".*



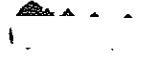
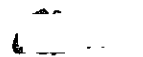
5. La causa, istruita con documenti e testimoni, è stata trattenuta in decisione, su conclusioni conformi, all'udienza di discussione del 29 gennaio 2016. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'esperita istruttoria appaiono pacifiche o provate le seguenti circostanze: a) che la somministrazione di energia elettrica presso l'utenza dell'attrice abbia subito numerose ed improvvise interruzioni e sbalzi di tensione, ripetute in un arco di tempo di circa quattro mesi; b) che, in un caso, in data 03.02.2015, la causa di tale disservizio sia da attribuirsi ad un evento esterno ed accidentale, quale la folgorazione di un fagiano venuto a contatto con l'elettrodotto c) che in conseguenza degli sbalzi di tensione alcune componenti elettroniche dell'attrice siano rimaste danneggiate.

I principi generali in materia di caso fortuito richiedono che l'evento dannoso sia esterno, accidentale e imprevedibile.

Nella circostanza, l'unico evento certo (la folgorazione del fagiano) rientra senza dubbio nelle categorie dell'esternità e dell'accidentalità, ma non anche in quella dell'imprevedibilità, dal momento che è di comune scienza che l'aperta campagna sia popolata da animali selvatici, fra i quali i volatili.

Ciò posto, la responsabilità dell'evento, in quanto derivante da un'omissione di custodia della linea, sarebbe ascrivibile solo in capo ad  restando  (in quanto mero "braccio commerciale" della società erogante) del tutto estranea a tale obbligo.

La responsabilità ex art. 2051 del codice civile è, tuttavia, esclusa, laddove il soggetto tenuto ad esercitare la custodia, possa provare che il



danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. civ. Sez. III, 08.05.2015, n. 9323).

Tale esimente esclude pertanto la responsabilità della società convenuta limitatamente all'evento del 3 febbraio 2015, in quanto – posto che non appare possibile proteggere tutte le linee aeree contro tali rischi – risulta provata sia l'accidentalità ed imprevedibilità dell'evento, sia la tempestività dell'intervento di riparazione. Del resto, la circostanza che l'attrice abiti in campagna la pone nella concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la sussistenza di un rischio dipendente da un evento accidentale come quello sopra descritto e ciò vale ad escludere la responsabilità della società di distribuzione per il caso di suo accadimento (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.06.16, n. 12174).

A diverse conclusioni deve giungersi per quanto attiene ai numerosi sbalzi di tensione ed alle molteplici – seppur brevi – interruzioni di somministrazione di energia elettrica, confermate dal teste _____ (degnò di fede in quanto dipendente della società convenuta e direttamente interessato alla verifica del servizio), in quanto gli stessi, non attribuibili, – almeno in base alle risultanze di causa – a condotte omissive della società incaricata della distribuzione, ma a disfunzioni proprie dell'impianto, comportano la solidale responsabilità della società venditrice, in quanto attinenti al preciso e puntuale adempimento della prestazione.

Tali irregolarità di somministrazione comportano notoriamente danni agli apparecchi di consumo, causati dalla loro sottoposizione ad anomalie di flusso che ne possono bruciare i circuiti.



Parte attrice ha fornito la prova, col teste _____ escusso all'udienza del 5 ottobre 2015, della cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare, di aver subito danni di importo modesto, consistenti nel guasto della scheda madre del proprio elaboratore e di due alimentatori, per un valore complessivo di circa €. 450,00 somma che si ritiene congrua, alla luce della comune esperienza, per l'acquisto dei relativi ricambi.

La società convenuta va quindi condannata a rimborsare all'attrice la somma suddetta, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Non può, invece, riconoscersi un danno esistenziale, in quanto alla mancanza di una specifica previsione normativa si aggiunge l'assenza di lesioni di alcuna categoria costituzionalmente protetta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando nella causa civile avente numero di Ruolo Generale 716/2015, accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna in solido le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rimborsare all'attrice la somma di €. 450,00 con gli interessi legali dalla domanda e le spese del presente giudizio, che liquida, in difetto di notula ed in conformità con quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., in €. 450,00 – di cui €, 60,98 per esborsi – ivi compreso il rimborso forfetario ma oltre oneri previdenziali e IVA.

Così deciso in Grosseto, il 6 luglio 2016.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Alessandro Falconi Amorelli

